

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1295

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Malaysia è stato firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988 dai Ministri degli esteri dei due Paesi.

La conclusione dell'Accordo risponde all'esigenza, maggiormente avvertita negli ultimi tempi anche dai nostri operatori, di disporre di un quadro di garanzie a livello governativo in vista delle possibilità che la crescita economica e industriale della Malaysia offre per investimenti e costituzione di *joint ventures* in quel Paese.

La Malaysia, pur non rientrando ancora tra i nuovi Paesi industrializzati, ha comunque raggiunto un livello di sviluppo e di benessere (con circa 2000 dollari USA di reddito *pro capite*), che la distanzia nettamente dai Paesi in via di sviluppo.

Pur avendo attraversato in questi ultimi anni una fase di ristagno, dovuta alle conseguenze del calo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti di base, le cui esportazioni contribuiscono per una parte consistente all'approvvigionamento delle valute estere del Paese, la Malaysia sembra avviarsi verso una nuova fase di ripresa, grazie alle ristrutturazioni introdotte nel settore produttivo, nonché per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo per ridurre la posizione debitoria del Paese e contenere la spesa pubblica.

La disciplina malese sugli investimenti ha subito nel 1986 una revisione che ha reso tale legislazione particolarmente favorevole: facoltà per gli stranieri di possedere il 100 per cento del capitale della società in caso di impiego di almeno 350 operai locali o di esportazione di almeno il 50 per cento della produzione, riduzione delle tariffe elettriche, telefoniche, telex, eccetera. Di tali migliori condizioni ne hanno approfittato anche alcune imprese italiane che hanno avviato o incrementato investimenti in loco.

Gli investimenti italiani in Malaysia ammontano a circa 100 miliardi di lire con impegni già presi per il futuro per un aumento sino a 150 miliardi.

L'Italia, nel 1985-1986, tra i Paesi investitori figurava al sedicesimo posto con quindici progetti approvati dall'ente MIDA (che è l'organismo governativo preposto dalla legislazione malese al controllo sugli investimenti). Occorre però rilevare che gli investimenti italiani si sono in questi ultimi due anni accentuati ed un ulteriore incremento si ritiene si possa avere con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti.

2. Quanto alle condizioni dell'Accordo, va osservato che in esso è stata recepita pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

Oltre alla clausola della Nazione più favorita con le consuete eccezioni (articoli 3 e 4), l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di danni conseguenti ad eventi bellici (articolo 5) e di espropriazione (articolo 6); il libero trasferimento dei proventi ed altri redditi da investimento (articoli 7 e 9) ed un'organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie (articoli 10 e 11).

3. Dall'attuazione dell'Accordo che, come si è sopra illustrato, è finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani sul territorio della Malaysia, non derivano oneri a carico del Bilancio dello Stato. Ed invero l'ipotesi d'indennizzi per perdite subite dagli investitori malaysiani in caso di guerra o d'altro evento di emergenza, anche ove si dovesse eccezionalmente verificare, dovrebbe essere fronteggiata nel quadro dei provvedimenti generali di finanziamento che vengono emanati in siffatte circostanze e postulano una loro specifica copertura.

Quanto al problema delle indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo, formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica prevista dalla legge n. 67 del 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato il 4 gennaio 1988 a Kuala Lumpur.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI.**

Il Governo della Malaysia ed il Governo della
Repubblica Italiana (di seguito denominati le "Parti
Contraenti"):

DESIDEROSI

di intensificare la cooperazione economica fra le Parti
Contraenti;

INTENZIONATI

a creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte
degli investitori delle due Parti Contraenti; e

RICONOSCENDO

che la promozione e la protezione di tali investimenti andrà a
vantaggio della prosperità economica delle Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

- 1) con il termine "investimento" si intende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi, regolamenti e prassi amministrative di ciascuna Parte Contraente ed in particolare, anche se non esclusivamente, comprende:
 - a) la proprietà di beni mobili o immobili ed ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno,

- l'usufrutto e diritti simili;
- b) azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
 - c) diritti sul denaro ovvero su ogni prestazione avente valore economico;
 - d) diritti di proprietà intellettuale o industriale, ivi compresi diritti riguardanti copyrights, brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni industriali, segreti commerciali, processi tecnici, know-how e goodwill;
 - e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non influirà sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tale modifica non sia contraria all'eventuale approvazione concessa ai beni originariamente investiti.

- 2) Il termine "proventi" indica le somme ricavate da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, comprende profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties ed emolumenti.
- 3) Il termine "investitore" indica:
 - a) per la Repubblica Italiana, ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 - b) per la Malaysia, ogni società con o senza responsabilità limitata, ovvero ogni persona giuridica o associazione di persone, società fra persone o società con unico proprietario, registrate ovvero legalmente costituite nel territorio della Malaysia, che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 4) Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese nei confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità, i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- 1) Ciascuna Parte Contraente promuoverà e creerà condizioni favorevoli affinché gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentirà tali investimenti.
- 2) Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verrà sempre accordato equo e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

- 1) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di un qualsiasi Stato terzo.
- 2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con gli investimenti di un investitore di un qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 4

ECCEZIONI

Il trattamento di cui all'Art.3 non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di uno Stato terzo da una delle Parti Contraenti in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad

una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di libero Scambio ovvero ad altre forme di cooperazione regionale, Accordi economici multilaterali o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed uno Stato Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO DANNI

Qualora gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza nazionali o eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di un trattamento in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 6

ESPROPRIAZIONE

Nessuna delle due Parti Contraenti adotterà alcuna misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure similari, aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio, nei confronti di investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente se non alle seguenti condizioni:

- a) che le misure vengano adottate per motivi pubblici e in conformità alle procedure previste dalla legge;
- b) che le misure non siano discriminatorie;
- c) che le misure siano accompagnate da disposizioni relative al pagamento di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato degli investimenti in questione immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di dominio pubblico e sarà liberamente trasferibile dalla Parte Contraente in valute liberamente convertibili. Il risarcimento verrà corrisposto senza indebito ritardo. Tale risarcimento comprenderà gli interessi al tasso di mercato prevalente nel Paese, calcolati a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione

fino alla data dei versamenti.

ARTICOLO 7

RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI

- 1) Ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, consentirà, senza indebito ritardo, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile di:
 - a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri proventi maturati da qualsiasi investimento degli investitori dell'altra Parte Contraente;
 - b) ricavi derivanti dalla liquidazione totale o parziale di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
 - c) fondi per il rimborso di prestiti concessi dagli investitori di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente e che entrambe le Parti Contraenti hanno riconosciuto come investimenti; liquidazione di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
 - d) la parte rimanente dei proventi percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente a cui è consentito lavorare in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, previo pagamento delle tasse e la deduzione delle spese di vitto e alloggio ivi sostenute.

- 2) Senza limitare la portata degli Articoli 3 e 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 8

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia

contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla prima Parte Contraente la cui surrogazione non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTI

I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile s'intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

ARTICOLO 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

- 1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relative ad un

investimento di tale investitore nel territorio della prima Parte Contraente dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.

- 2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione, ovvero
 - b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti tramite Conciliazione o Arbitrato istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati fatta a Washington il 18 marzo 1965.
- 3) Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione attinente all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

- 1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.
- 2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
- 3) Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri

dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo, che avrà funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

- 4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle Parti Contraenti non avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potrà essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia perchè effettui la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice Presidente di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato ad effettuare la nomina.
- 5) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio consulente nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti, o con altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

APPLICAZIONE AGLI INVESTIMENTI

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo dagli investitori di entrambe le Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14

RELAZIONI FRA GOVERNI

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 15


ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

- 1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica e di esecuzione. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.
- 2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 14 continueranno ad avere effetto



per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a *Kuala Lumpur* il *4 gennaio 1988* nelle lingue Bahasa Malaysia, italiana e inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di differenze nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
MALAYSIA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
GOVERNMENT OF MALAYSIA CONCERNING THE RECIPROCAL ENCOURAGEMENT AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of Malaysia
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"):

DESIRING to intensify economic cooperation between both Contracting
Parties;

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors
of either Contracting Party; and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments will
benefit the economic prosperity of both Contracting Parties;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in
conformity with the respective laws, regulations and administrative
practices of either Contracting Party, and in particular, though not
exclusively, includes:

- a) movable and immovable property and any other property rights
such as mortgages, liens and pledges, usufructs and similar

- rights;
- b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;
 - c) a claim to money or a claim to any performance having economic value;
 - d) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, business names, industrial designs, trade secrets, technical processes and know-how and goodwill;
 - e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract, or exploit natural resources;

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not contrary to the approval, if any, granted in respect of the assets originally invested;

2) The term "returns" means the amount yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties and fees;

3) The term "investor" means:

- a) for the Republic of Italy, every physical or legal person as well as any other corporation including interest associations, which is recognised as a resident by the legislation and regulations in force, making investments in the territory of the other Contracting Party;
- b) for Malaysia, any company with or without limited liability, or any juridical person or any association of persons, partnership

or sole proprietorship which is incorporated or lawfully constituted in the territory of Malaysia making investments in the territory of the other Contracting Party;

4) The term "territory" shall mean , in addition to the land within its boundary limits, also the territorial sea.

The latter includes the territorial waters and the subsoil below such waters upon which the Contracting Parties exercise their sovereignty, sovereign rights, or jurisdictional rights, in accordance with international law.

ARTICLE 2

Promotion and protection of investments

1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory and subject to its rights to exercise powers conferred by its laws, shall admit such investments.

2) Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment, and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 3**Most Favoured Nation**

(1) The treatment accorded to the investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by investors of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by investors of any third State.

ARTICLE 4**Exceptions**

The treatment mentioned under Article 3 shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs union, Common Market, Free Trade Zone or other forms of regional cooperation, economic multilateral Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 5**Compensation for Damages**

When investments by investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall receive adequate compensation. Investors of either Contracting Party shall enjoy, in the territory of the other Contracting Party a treatment, in any case, not less favourable than that accorded to investors of any third State.

ARTICLE 6**Expropriation**

Neither Contracting Party shall take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investment of investor of the other Contracting Party except under the following conditions:

- a) the measures are taken for a public purpose and under the due process of law;
- b) the measures are non-discriminatory;
- c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investments affected immediately before the measure of dispossession occurred became public knowledge and it shall be freely transferable in freely

convertible currencies from the Contracting Party. The compensation shall be paid without unreasonable delay.

Such compensation shall include interest at the prevailing market rate in the Country from the date of nationalization or expropriation until the date of payments.

ARTICLE 7

Repatriation of Investments

(1) Each Contracting Party shall, subject to its laws, regulations and administrative requirements allow without unreasonable delay the transfer in any convertible currency of:

- (a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical fees, interests and other current income, accruing from any investments of the investors of the other Contracting Party;
- (b) the proceeds from the total or partial liquidation of any investments made by investors of the other Contracting Party;
- (c) funds in repayment of loans given by investors of one Contracting Party to investors of the other Contracting Party which both Contracting Parties have recognised as investments; liquidation of any investments made by investors of the other Contracting Party;
- (d) the remaining part of the earnings of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in its territory after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein.

(2) Without restricting the generality of Article 3 and 4 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.

ARTICLE 8

Subrogation

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Articles 5 and 6 shall apply respectively.

ARTICLE 9

Transfers

Transfers under Articles 5, 6, 7 and 8 shall be made without undue delay, and in any case not later than three months, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in convertible currency

at the rates of exchange in force for current transactions on the date the transfer is made.

Convertible currency means any currency that is widely used to make payments for international transactions and is widely traded in the international principal exchange markets.

ARTICLE 10

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalization or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

- (a) the competent court of the Contracting Party for decision; or
- (b) the International Center for the Settlement of Investments Disputes through Conciliation or Arbitration established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, done in Washington on March 18, 1965.

(3) Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or comply with the award rendered by the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 11

Settlement of Disputes between Contracting Parties

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by the Contracting Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within three months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an arbitral tribunal in accordance with the provisions of this Article.

(3) The arbitral tribunal shall be constituted in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article either Contracting Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointment.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceeding; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 12

More Favourable Treatment

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 13**Application to Investments**

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by investors of both Contracting Parties in each other's territory.

ARTICLE 14

Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

ARTICLE 15**Entry into force, duration and termination**

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures of ratification and execution.


It shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 14 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Done in duplicate at...*Kuala Lumpur*... on *4th January 1988* in Italian and Bahasa Malaysia and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA

